AGENZIA DOGANE MONOPOLI

Protocollo: 19183 / RU

Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali

Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale di Bolzano e Trento

Agli Uffici delle Dogane

Alla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica – CONFETRA
confetra@confetra.com

All'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici – ANITA
anita@anita.it

All'Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali – AICAI
Segretario.generale@aicaionline.it

All'Associazione Italiana Gestori Aeroporti – ASSAEROPORTI
segreteria@assaeroporti.net
info@assoporti.it

All'Associazione Porti Italiani – ASSOPORTI
segretariogenerale@assoporti.it

Alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana – CONFINDUSTRIA
dg@confindustria.it

All' Associazione fra le Società Italiane per azioni – ASSONIME
assonime@assonime.it

All'UNIONCAMERE
Segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Confederazione generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

00143 – ROMA, via Mario Carucci 71
Tel. +39 0650246029 e-mail: dogane.legislazionedogane@adm.gov.it

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura –
CONFAGRICOLTURA
direzione@confagricoltura.it

Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato –
CONFARTIGIANATO
confartigianato@confartigianato.it

Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti – COLDIRETTI
relazioniesterne@coldiretti.it

All'Unione Italiana Vini
Segreteria.confederazione@uiv.it

Alla FEDERVINI
federvini@federvini.it

All'Associazione Nazionale Industriali
distillatori di alcoli e di acquaviti –
ASSODISTIL
assodistil@assodistil.it

All'Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile – ENAC
comunicazione@enac.gov.it

Alle Poste Italiane S.p.A.
Gennaro.scarfiglieri@posteitaliane.it
Elisabetta.pietrarelli@posteitaliane.it

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
info@cnsd.it

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Doganali – ANASPED
info@anasped.it

Alla Federazione Nazionale delle
Imprese di Spedizioni Internazionali –
FEDESPEDI
fedespedi@fedespedi.it

All'Associazione Nazionale Centri
Assistenza Doganale – ASSOCAD
info@assocad.it

e p.c.:

Alla Direzione Centrale antifrode e controlli

Alla Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette

Alla Direzione Centrale tecnologie per l'innovazione

Alla Direzione Centrale Relazioni Internazionali

SEDE

Roma, 26 febbraio 2019

OGGETTO: Uscita del Regno Unito dall'Unione europea – Hard BREXIT – Possibili ripercussioni doganali.

Alla luce della possibilità che il Regno Unito esca dall'Unione Europea senza un accordo di recesso (c.d. hard BREXIT), relativamente all'ambito di propria competenza, si ritiene utile promuovere un'adeguata informazione e preparazione non soltanto di quegli operatori economici che - in ragione dei loro scambi commerciali con imprese del Regno Unito - dovranno a breve fronteggiare nuove realtà operative, ma anche di coloro che, a vario titolo, saranno comunque interessati dall'imminente evento.

Premessa

Com'è noto, il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'UE.

Dopo circa un anno e mezzo di lavoro tra i negoziatori dell'Unione europea e quelli del Regno Unito, il 25 novembre 2018, il Consiglio europeo straordinario "articolo 50" ha dato il via libera all'accordo di recesso per l'uscita del Regno Unito dall'UE ed ha approvato la

Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni. Si tratta di un'intesa di fondamentale importanza, perché consentirebbe di gestire il recesso dell'UK (un processo senza precedenti, peraltro) in modo ordinato ed in termini chiari per imprese e cittadini, prevedendo, dopo l'uscita del 29 marzo 2019, un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2020.

E' altrettanto noto che tuttavia, il 15 gennaio 2019, la Camera dei Comuni del Regno Unito ha espresso il proprio voto negativo alla ratifica di detto accordo di recesso.

Pertanto, salvo che un accordo di recesso notificato non preveda una diversa data o che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo all'unanimità decida, d'intesa con il Regno Unito, di posporre la cessazione dell'applicazione dei trattati, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (CET, ora dell'Europa centrale).

Comunque, indipendentemente dalla presenza o meno di possibili future intese tra Unione europea e Regno Unito, la necessità di prepararsi alla BREXIT discende dal recesso in sé, evento particolarmente sfidante in relazione ai tempi molto ristretti ed all'ampiezza dei settori su cui esso avrà impatto.

Conseguentemente, è auspicabile che gli operatori economici che intrattengono scambi commerciali con aziende del Regno Unito comincino a familiarizzare con le norme unionali in materia doganale e con le relative procedure, soprattutto se la loro esperienza nel commercio con i Paesi terzi è stata sinora limitata o addirittura inesistente.

E' con tale specifica finalità che vengono di seguito illustrate alcune implicazioni giuridiche e pratiche, in ambito doganale, del recesso del Regno Unito dall'UE, precisando che esse si fondano esclusivamente sulla situazione di fatto che si verrebbe a creare, in assenza di uno specifico accordo, in base alle vigenti disposizioni in materia.

Considerato che il tema della BREXIT è in continua evoluzione e che, ad oggi, non è ancora definito lo scenario definitivo, è possibile che le competenti istituzioni unionali possano fornire nel prossimo futuro diverse indicazioni in materia e, naturalmente, si fa riserva di comunicarle con la massima tempestività nell'apposita sezione prevista sul sito dell'Agenzia.

Per un costante aggiornamento in materia può essere consultato il sito *web* della Commissione dell'Unione europea.

Al riguardo si segnalano alcune pubblicazioni consultabili ai seguenti link:

- https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en: per gli aspetti relativi ai provvedimenti che gli operatori devono adottare in vista della Brexit;
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it: per gli aspetti relativi alle modalità di preparazione delle imprese alla Brexit.

Le conseguenze della BREXIT sugli scambi commerciali UE/UK

1. Implicazioni relative all'applicazione della fiscalità indiretta (IVA)

Dopo il recesso, notevole sarà la differenza tra il trasferire merci all'interno dell'UE e da/verso il Regno Unito: dal punto di vista giuridico, a decorrere dal 30 marzo 2019, le cessioni di beni effettuate da un soggetto IVA nazionale nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto IVA UK non potranno essere più qualificate come "cessioni" o "acquisti" intracomunitari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 41 e 38 del D.L. n. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/93.

L'entrata e l'uscita di merci dall'Unione europea da e verso il Regno Unito costituiranno infatti, rispettivamente, "importazioni" ed "esportazioni" e, come tali, saranno assoggettate all'applicazione delle disposizioni recate in materia dal Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2019 (CDU) - nonché dei relativi Regolamenti delegato e di esecuzione - sia per quanto attiene al profilo impositivo che a quello dei controlli.

Relativamente all'aspetto operativo, per l'acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti IVA non saranno più tenuti all'integrazione ed alla

registrazione della fattura emessa dal cedente UK[1] , così come alle vendite di beni a soggetti IVA stabiliti nel Regno Unito non si applicheranno più le vigenti disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie[2]. Per dette operazioni non sussisterà più neanche l'obbligo - ove richiesto[3] – di presentare gli elenchi riepilogativi INTRA previsti dall'art. 50, comma 6, del citato D.L. n. 331/93.

Dopo il recesso, dunque, le cessioni di merci ad un soggetto stabilito nel Regno Unito saranno operazioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.633/72 e, per la loro spedizione fuori dal territorio doganale dell'UE, sarà necessario espletare le formalità doganali previste per l'esportazione.

Corrispondentemente, per l'introduzione nel territorio UE di merci provenienti dal Regno Unito sarà necessario compiere le necessarie formalità doganali e sarà dovuto il pagamento in dogana del dazio "paesi terzi"[4] [vale a dire senza alcuna agevolazione/riduzione connessa ad accordi o al sistema delle preferenze generalizzate (SPG)], nonché, per la loro immissione in consumo in Italia, delle accise - qualora dovute - e della relativa IVA secondo le disposizioni e le procedure vigenti[5].

Una particolare attenzione meritano le spedizioni di merci da/verso il Regno Unito che potrebbero iniziare prima ma concludersi dopo il recesso.

E' il caso, ad esempio, di una cessione di merce effettuata da un soggetto IVA stabilito nel Regno Unito prima del 29 marzo 2019 nei confronti di un operatore economico italiano e che arriva in Italia il 2 aprile 2019: a tale data essa costituirà un'importazione da Paese terzo e l'IVA sarà dovuta in dogana, non potendo più detta imposta essere assolta con le modalità previste per gli acquisti intracomunitari. In ragione della sua diversa qualificazione giuridica, l'operazione non dovrà essere neanche riepilogata per finalità statistiche - ove ne ricorrano i presupposti - nei Modelli INTRA.

---

[1] art. 46 del D.L. n. 331/93, convertito dalla L. n. 427/93
[2] *ibidem*
[3] com'è noto, la presentazione degli elenchi riepilogativi è prevista, ai fini fiscali, solo per le cessioni intracomunitarie di beni; ai fini statistici è richiesta soltanto al ricorrere di determinate condizioni (*cfr* art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/93 cit.).
[4] in caso di immissione in libera pratica in Italia
[5] *Cfr* artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72

Diversa è l'ipotesi di merce ceduta da un operatore economico nazionale ad un soggetto IVA UK prima della data del recesso e che arrivi a destinazione dopo il 29 marzo 2019: in tale caso l'operazione resta, sebbene a diverso titolo, non imponibile ai fini IVA in Italia ma l'operatore economico nazionale dovrebbe in ogni caso essere in grado di produrre una prova dell'effettiva uscita dei beni medesimi dal territorio dell'UE, non essendo essi stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione (a titolo esemplificativo, potrebbe a tale fine essere probante la documentazione di trasporto e quella doganale relativa all'importazione effettuata dal cessionario nel Regno Unito).

Conclusivamente, poiché dal 30 marzo 2019 non opererà più la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione europea a 27 ed il Regno Unito, sin da ora gli operatori economici dovrebbero adottare misure idonee a consentire loro di poter fornire alle autorità fiscali ogni elemento utile ad evitare possibili casi una doppia imposizione relativamente alle cessioni/acquisti intracomunitari verso/da il Regno Unito dagli stessi effettuate prima della data del recesso. Al fine di evitare ogni eventuale difficoltà, potrebbe essere anche oggetto di attenta considerazione, da parte degli operatori economici, la rivalutazione della tempistica del trasporto di quelle spedizioni di merci verso/da il Regno Unito che siano programmate molto a ridosso della data del recesso.

2. Implicazioni relative all'applicazione delle disposizioni doganali

Come detto in premessa, dal 30 marzo 2019 alle merci provenienti dal Regno Unito si applicheranno le vigenti disposizioni unionali in materia doganale.

Si fornisce qui di seguito una sintetica rassegna degli adempimenti e degli istituti di carattere doganale riferibili agli scambi UE/Paesi terzi e, pertanto, anche al Regno Unito dopo la data del recesso.

- <u>Codice EORI</u>

In base alle disposizioni del CDU, per la presentazione di una dichiarazione doganale o per la richiesta di una decisione l'operatore economico deve chiedere l'attribuzione di un codice di registrazione, il c.d. codice EORI (Economic Operator Registration and Identification).

Tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'UE che intendono intrattenere scambi commerciali con il Regno Unito dopo la data del recesso dovranno essere in possesso di detto codice identificativo EORI.

Conseguentemente, gli operatori economici che sinora hanno avuto scambi commerciali soltanto nell'ambito di altri Stati UE (o, addirittura, del solo Regno Unito) e che, pertanto, non sono registrati con il codice EORI, sono tenuti a richiederne l'attribuzione al fine di assicurare la continuità della propria operatività.

Nulla impedisce di presentare la richiesta anche prima della data del recesso: al ricorrere dei requisiti richiesti, gli Uffici delle Dogane provvederanno al tempestivo rilascio del codice EORI che tuttavia, è bene chiarirlo, diventerà operativo soltanto a decorrere dal 30 marzo 2019.

- Importazione

Gli operatori economici che intendono importare merci dal Regno Unito devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere per via telematica all'Ufficio delle Dogane competente sul luogo dove le stesse sono presentate.[6]

- Esportazione

Gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere per via telematica all'Ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione.

L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'art. 1 punto 19 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

- Transito

L'iter formale di adesione del Regno Unito alla Convenzione Transito Comune (CTC) si è concluso con la pubblicazione nella GUCE L 317 del 14 dicembre 2018 delle relative Decisioni del Comitato Congiunto UE-PTC; pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2019, Il Regno Unito diverrà parte contraente alla CTC ed applicherà il regime del transito comune.

[6] art.159 Reg. (UE) n.952/2013

- Autorizzazioni alle procedure speciali

Le autorizzazioni doganali rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell'Unione mentre le autorizzazioni rilasciate da questa Agenzia a soggetti UK per le quali il Codice doganale dell'Unione prevede, tra le condizioni per il rilascio l'essere stabilito nell'Unione, non potranno più essere considerate valide.

In particolare, le autorizzazioni alle procedure speciali multi Stato rilasciate da questa Amministrazione in cui sono coinvolti operatori del Regno Unito verranno modificate per eliminare tale Stato dalla validità geografica delle stesse o revocate nel caso in cui il Regno Unito sia l'unico Stato membro coinvolto nelle stesse.

Allo stesso modo, le autorizzazioni multi Stato rilasciate dall'Amministrazione del Regno Unito che coinvolgono operatori nazionali non avranno più efficacia alla data del recesso.

Le merci vincolate alle procedure speciali diverse dal transito in base alle suddette autorizzazioni o in circolazione in applicazione dell'art. 219 del Codice doganale dell'Unione e che, alla data del recesso, si trovano nel Regno Unito, nel caso in cui vengano reintrodotte nell'Unione dovranno essere trattate come merci all'importazione e quindi non più vincolate ai suddetti regimi.

Pertanto, le procedure doganali riguardanti merci vincolate ai regimi di perfezionamento attivo, ammissione temporanea, uso finale e deposito doganale che, prima della data del recesso si troveranno nel Regno Unito, dovranno essere appurate (riesportazione, vincolo ad un'altra procedura doganale) prima di tale data, al fine di non essere considerate merci terze all'atto della reintroduzione nel territorio unionale dopo il 29 marzo 2019.

Le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito per vincolare le merci al regime di perfezionamento passivo prima della data del recesso non saranno più valide nell'Unione Europea a partire da tale data. Nel caso invece di prodotti ottenuti in regime di perfezionamento passivo, sulla base di un'autorizzazione rilasciata dal Regno Unito, se vengono reimportati nel territorio dell'Unione, dopo la data del recesso, dovranno essere trattati come merce terza e quindi non potranno usufruire dei benefici propri del regime.

- Deposito doganale

I titolari di autorizzazioni al deposito doganale potranno introdurre, dal 30 marzo p.v., nei propri depositi anche le merci provenienti dal Regno Unito quali merci terze.

Il regime speciale di deposito doganale permette lo stoccaggio di merci terze senza essere soggette ai dazi all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale (artt. 237, Reg.to UE n.952/2013) .

Per essere titolare di deposito doganale è necessario richiedere un'autorizzazione tramite il sistema informatico delle Decisioni doganali (Customs Decision Management System) nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 211 del Reg.to UE n.952/2013.

- Identificazione e classificazione delle merci

Ai fini dell'identificazione e della classificazione delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione europea provenienti dal Regno Unito si applicherà il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, che disciplina la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune.

Talune merci, spedite verso il Regno Unito, potrebbero essere ivi soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali.

- Informazioni tariffarie vincolanti

Le informazioni tariffarie vincolanti (ITV)[7] sono decisioni adottate dall'autorità doganale di uno Stato membro dell'UE e definiscono la corretta classificazione di una merce[8]: esse sono valide in tutto il territorio doganale dell'Unione.

Al riguardo si precisa che a decorrere dal 30 marzo 2019:

- le ITV già rilasciate dal Regno Unito non saranno più valide nell'UE e verranno rimosse dal database dalla Commissione;

[7] *Ibidem*, art. 33
[8] Conseguentemente anche il dazio ad esse applicabile

- le domande di ITV presentate alle autorità doganali del Regno Unito o le domande presentate da o per conto di persone titolari di un numero EORI UK presentate alle autorità doganali di altri Stati membri prima della data del recesso, ma non trattate prima di tale data, non daranno luogo a decisioni ITV.

In ragione di quanto sopra, si segnala che, dalla data del recesso, nella casella 44 delle dichiarazioni doganali non potrà essere riportato il codice C626 identificativo delle ITV rilasciate a titolari residenti nel Regno Unito o il cui codice EORI sia stato rilasciato dalle autorità UK.

➢ Contingenti tariffari

Le dichiarazioni accettate dalle autorità doganali del Regno Unito dal 30 marzo 2019 non potranno beneficiare dei contingenti tariffari UE.

Le richieste di prelievo dai contingenti tariffari dell'UE, relative a dichiarazioni accettate nel Regno Unito prima del recesso, saranno trattate dalla Commissione (DG Taxud) nell'assegnazione dell'Unione, unitamente alle richieste di prelievo degli altri SM, se i relativi documenti giustificativi saranno stati trasmessi dagli operatori interessati alle autorità doganali UK prima della data suddetta.

Se le autorità doganali UK avranno trasmesso alla Commissione richieste valide, la Commissione assegnerà i quantitativi a norma dell'art.51, par.2 del Reg. (UE) 2015/2447 e comunicherà gli importi assegnati al Regno Unito.

Si segnala che dalla data del recesso il Regno Unito sarà disconnesso dal sistema elettronico QUOTA.

In modo analogo saranno gestiti i titoli/licenze rilasciati dalle competenti Autorità governative della UE (per l'Italia il MISE) e del Regno Unito, per la gestione di particolari contingenti tariffari relativi a prodotti agricoli, che non potranno essere utilizzati dopo il 29 marzo 2019.

Sarà cura della Commissione adeguare i volumi dei contingenti UE con appositi Regolamenti per tener conto della descritta situazione (es. il Reg.to UE 2019/216).

- Origine delle merci

In mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno Unito non potrà essere attribuita alle merci alcuna origine preferenziale, pertanto non potranno essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale, né da EUR 1 e né da dichiarazione di origine.

Le figure di "esportatore autorizzato" o di "esportatore registrato" non esisteranno in mancanza di un accordo che le preveda.

Il carattere originario dei prodotti, qualora le merci abbiano attualmente origine preferenziale UE in virtù di materiali di origine UK che incorporano o di lavorazioni ivi effettuate, sarà oggetto di rivalutazione da parte delle autorità doganali, considerando che i materiali UK o le lavorazioni ivi effettuate saranno del tutto equiparabili a quelle di un Paese terzo non accordista.

Le prove dell'origine rilasciate o compilate nei paesi partner dell'UE prima della data del recesso in relazione a merci con un contenuto del Regno Unito determinante per l'acquisizione dell'origine del paese partner possono essere utilizzate durante il periodo di validità, conformemente al pertinente accordo di libero scambio, a partire da tale data. Le prove dell'origine restano valide per il periodo definito nell' Accordo di Libero scambio (ALS).

In caso di dichiarazione a lungo termine del fornitore, i fornitori valuteranno la permanenza dei requisiti per il riconoscimento del carattere originario dei prodotti forniti, informandone l'esportatore o l'operatore commerciale nel caso in cui la dichiarazione non sia più valida per la totalità o per alcune partite indicate nella dichiarazione stessa.

- Le informazioni vincolanti sull'origine

Le informazioni vincolanti sull'origine (IVO) già emesse dalle autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nell'UE a partire dalla data del recesso, in quanto tali autorità non sono più competenti al rilascio di decisioni valide nell'Unione.

Le decisioni IVO emesse dalle autorità doganali dell'UE e rilasciate a titolari di codici EORI UK non saranno più valide alla data del recesso. Tali titolari di decisioni IVO hanno la possibilità di registrarsi presso le autorità

doganali degli altri Stati UE per ottenere un numero EORI valido e potranno così richiedere una nuova decisione IVO nell'UE.

Il destinatario della decisione è tenuto ad informare senza indugio le autorità doganali in merito a qualsiasi fattore che possa influenzarne il contenuto. È il caso in cui la determinazione dell'origine è influenzata dai fattori produttivi del Regno Unito (materiali o operazioni di trasformazione) considerati originari dell'UE.

- Esportatori autorizzati

A decorrere dalla data del recesso, le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali del Regno Unito agli esportatori e ai rispeditori non sono più valide nell'UE. Ugualmente non sono più valide nell'UE le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali degli Stati membri dell'UE agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito o agli stessi soggetti stabiliti nell'UE ma con numero EORI UK. Le autorizzazioni già emesse devono comunque essere riesaminate in presenza di contenuti afferenti al Regno Unito.

- Esportatori registrati

A decorrere dalla data del recesso, la registrazione da parte delle autorità doganali UK degli esportatori e dei rispeditori nel sistema REX non è più valida nell'UE. Ugualmente non sono più valide nell'UE le registrazioni da parte delle autorità doganali degli Stati membri dell'UE agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito o agli stessi soggetti stabiliti nell'UE ma con numero EORI UK.

Le autorità doganali degli Stati membri che hanno registrato gli esportatori e rispeditori stabiliti nell'UE dovrebbero revocare la registrazione qualora l'esportatore non soddisfi più le condizioni stabilite nelle disposizioni in materia di origine.

- Operatore economico autorizzato (AEO)

Le autorizzazioni doganali che conferiscono lo stato giuridico di operatore economico autorizzato (AEO) rilasciate dal Regno Unito non potranno continuare ad essere considerate valide, a decorrere dal 30 marzo 2019, in tutto il territorio doganale dell'Unione europea.

In caso di hard Brexit si auspica che venga ratificato un accordo specifico tra UE e UK in materia di mutuo riconoscimento degli AEO

unionali e del Regno unito (c.d. MRA) che permetta l'attribuzione reciproca dei benefici e delle facilitazioni stabilite nell'accordo.

- Tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale

A partire dal 30 marzo 2019, le decisioni di accoglimento delle istanze di tutela doganale (c.d. AFA) emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri Stati dell'UE e, naturalmente, non sarà più possibile presentare ivi nuove domande di intervento unionale.

Le decisioni di accoglimento di istanze unionali presentate in uno Stato membro resteranno valide in tale Stato membro e in tutti gli altri Stati membri (con esclusione del Regno Unito).

Le decisioni di accoglimento di istanze unionali valide in uno Stato membro (se Stato di presentazione) e nel Regno Unito, continueranno ad essere valide nel solo Stato membro di presentazione e saranno considerate istanze nazionali.

Le domande di intervento unionali presentate in uno Stato membro resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati membri con esclusione del Regno Unito.

Le domande di tutela in cui si richiede l'intervento delle Autorità doganali di uno Stato membro e del Regno Unito saranno valide nel solo Stato membro di presentazione e, pertanto, saranno considerate come istanze nazionali.

- Garanzie

Ai sensi degli articoli 89-98 del Codice doganale dell'Unione per le obbligazioni doganali sorte e che possono sorgere le autorità doganali chiedono la prestazione di una garanzia e nei casi in cui le obbligazioni siano relative a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali rilasciano una autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale denominata CGU.

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE senza un accordo non saranno più valide le autorizzazioni doganali relative alle Garanzie Globali rilasciate :

- dalle Autorità del Regno Unito;

- da questa Agenzia a soggetti UK, non essendo più quest'ultimi operatori stabiliti nel territorio doganale della UE.

➢ Nuove autorizzazioni CGU e connesse Polizze/fideiussione

L'operatore economico che, a seguito del recesso del Regno Unito senza accordo, intenda proseguire ad effettuare acquisti da UK dovrà valutare la necessità/opportunità di chiedere al più presto le autorizzazioni alla garanzia globale - o l'aggiornamento di quelle in suo possesso - necessarie per il pagamento dei diritti doganali dovuti all'importazione o per assegnare le merci, al loro arrivo nella UE, ad un regime sospensivo (es. deposito doganale) o per la preventiva immissione in luogo approvato o in un magazzino/recinto di temporanea custodia appositamente costituiti.

➢ Polizze rilasciate da garanti (società assicurative/bancarie) del Regno Unito

A decorrere dal 30 marzo 2019 viene meno l'applicabilità del principio unionale della libera prestazione dei servizi nei confronti di enti garanti UK.

Relativamente alle Polizze per obbligazioni sorte o che possono sorgere ai sensi del CDU, considerata l'obbligatorietà dello stabilimento nella UE disposta dall'art.94 del Codice doganale della UE, le polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in UK :

- restano valide a copertura delle sole operazioni iniziate prima del recesso;
- devono essere aggiornate per le obbligazioni iniziate dopo il recesso.

Per quanto attiene alle modalità del loro aggiornamento:

- se l'ente garante UK ha stabilito una nuova sede nella UE, l'operatore può presentare una appendice di modifica della garanzia che aggiorna i dati dell'ente garante e della polizza/fideiussione, prendendo in carico tutte le operazioni facenti capo al precedente documento di garanzia;
- se l'ente garante UK non ha stabilito una nuova sede nella UE, per poter svolgere le operazioni doganali connesse alla polizza/fideiussione, l'operatore deve presentare un nuovo titolo

a garanzia delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere dopo il recesso.

Relativamente, invece, alle polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in UK per obbligazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del Codice doganale della UE, si comunica che è in corso un confronto con IVASS e Banca d'Italia in merito alla permanenza del riconoscimento dell'ente assicurativo o dell'istituto bancario interessato.

Al fine di conformarsi a quanto sopra in tempo utile, gli operatori economici sono pertanto invitati a verificare l'eventuale possesso di polizze/fideiussioni - poste a beneficio di questa Agenzia per obbligazioni ai sensi del CDU - stipulate da enti garanti con sede nel Regno Unito.

Le conseguenze della BREXIT sui viaggiatori

A decorrere dalla data del recesso, i viaggiatori che si spostano dall'Italia al Regno Unito, e viceversa, non potranno più godere della libera circolazione delle merci che oggi consente loro di portare con sé beni senza alcuna limitazione di valore o formalità doganale.

Pertanto, il viaggiatore in provenienza dal territorio del Regno Unito sarà soggetto a vigilanza doganale ed al pagamento dei diritti doganali sui beni importati, beneficiando, tuttavia, del regime unionale delle franchigie doganali (art.41 del Reg. CE n.1186/2009), a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore; detto importo è aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare (art.2 del DM n.32 del 6 marzo 2009).

Per il viaggiatore, invece, che dall'Italia rientri nel Regno Unito, quale suo luogo di residenza o domicilio, è applicabile il beneficio che consente lo sgravio o il rimborso dell'IVA gravante sui beni acquistati in Italia e destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore stesso[9]. In merito a tale fattispecie appare opportuno evidenziare che l'Agenzia si è dotata del sistema informatico denominato OTELLO 2.0 (vigente dal 1° settembre 2018 su tutti i punti d'uscita dal territorio nazionale), che ha consentito la digitalizzazione del processo di apposizione del visto doganale di uscita dei

[9] Art. 38 quater del D.P.R. n. 633/72

beni dal territorio UE[10], collegato al sistema obbligatorio di emissione della fattura tax free in modalità elettronica.

Informazioni all'utenza

In caso di necessità di specifiche o informazioni di dettaglio si fa presente che è possibile formulare quesiti operativi e richiedere assistenza scrivendo a: adm.infobrexit@adm.gov.it.

Inoltre è possibile ottenere indicazioni di carattere generale sull'applicazione della normativa doganale attraverso il servizio URP telematico, la cui procedura è definita nel sito dell'Agenzia al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico.

Nel caso, invece, di circostanziati quesiti riguardanti specifiche operazioni doganali di import ed export da effettuarsi sul territorio, è possibile contattare direttamente gli Uffici delle Dogane competenti per tali operazioni, i cui contatti ed relativi indirizzi sono reperibili sul sito dell'Agenzia.

Con la presente comunicazione si coglie l'occasione per informare tutti gli operatori economici che il prossimo 18 marzo presso ciascun Ufficio delle Dogane, in collaborazione con le locali CCIAA, sarà organizzato un evento per fornire supporto informativo in materia (EXPORT DAY).

Dall'11 marzo, accedendo al sito www.adm.gov.it, nell'apposita sezione dedicata, potranno essere acquisite le informazioni di dettaglio relative al programma stabilito presso ogni Ufficio delle Dogane.

Inoltre, è consigliabile consultare le Comunicazioni pubblicate dalla Commissione europea per aggiornarsi sulle principali evoluzioni del dossier su: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.

Oltre a quelli indicati in premessa, si segnalano anche i link:

[10] https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/otello

- https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en, per gli aspetti relativi agli accordi connessi con il recesso della Gran Bretagna dalla UE;
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en, per gli aspetti relativi alla fiscalità ed all'unione doganale;
- https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules, per gli aspetti relativi al commercio estero.

Infine, per indicazioni circa l'orientamento delle disposizioni del Regno Unito in materia doganale, si segnala il documento consultabile al seguente link:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/pdfs/ukpga_20180022_en.pdf.

***

La presente comunicazione viene trasmessa a tutte le Strutture territoriali ed alle maggiori Associazioni di categoria con preghiera di collaborare alla loro massima diffusione a livello locale e presso tutti gli associati, ai fini della più capillare informazione dei potenziali soggetti interessati alle conseguenze della BREXIT aventi interesse doganale.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito www.adm.gov.it. sezione InfoBrexit.

Il Direttore Centrale ad interim
Roberta de Robertis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93